



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia d'impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:

Dott. Chiara Campagner Presidente

Dott. Lisa Torresan Giudice

Dott. Sara Pitinari Relatore ed estensore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione

da

Dino Giacon, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Claudia Bobbo;

contro

H&T BROKER COMPANY srl, in persona del curatore speciale avv. Patrizia Giannetta;

In punto: impugnativa delibere assembleari.

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

per l'attore:

“Nel merito

Accertata l'inesistenza della convocazione delle assemblee dei soci in data 29.4.16, 27.3.17, 25.6.18 e 5.12.19 da parte di H&T Brooker Company srl, e la mancata partecipazione del Dott. Giacon alle assemblee sopra menzionate, dichiararsi nulle ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479 cod.civ. le delibere assembleari di cui ai verbali alle date sopra indicate, ordinando l'annotazione della



dichiarazione di nullità e la cancellazione e/o l'espunzione dei verbali medesimi dal fascicolo presso la CCIAA di Venezia ove sono stati depositati nelle date rispettivamente del 20.4.17 i primi due e 13.7.18 e 10.12.19 i secondi due”

per la convenuta:

“Precisa le conclusioni non opponendosi all'accoglimento delle domande visti gli esiti dell'istruttoria”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, Dino Giacon, quale socio all'80% del capitale sociale di H&T BOROKER COMPANY srl, ha impugnato le deliberazioni assembleari della società del 29.4.2016, 27.3.2017, 25.6.2018, 5.12.2019 per non essere stato convocato alle predette assemblee e, altresì, per non avervi partecipato, chiedendo, che il Tribunale dichiari la nullità delle medesime.

Dino Giacon – il quale svolge attività di commercialista, oltre che di insegnante - ha riferito che nel 2012, su richiesta di tale Nicola Compagno, ha acconsentito a divenire temporaneamente socio fiduciario della società Trend S.r.l., divenuta successivamente H&T BROKER COMPANY SRL, con sede sociale presso lo studio dello stesso Giacon e amministrata dal Compagno, titolare del rimanente 20% delle quote sociali;

che nel 2013 il rapporto professionale con il Compagno è cessato e non ha avuto più notizia della società;

che, nel frattempo, ha rilasciato al Compagno procura a vendere la partecipazione societaria fittiziamente intestatagli la quale però non è stata trasferita;

che, in data 31.1.2020, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al Giacon invito a comparire, essendo in corso un accertamento relativo alla mancata contabilizzazione di taluni accrediti per l'anno 2015; che da una verifica effettuata presso la camera di commercio il Giacon ha appreso che risultano depositati diversi verbali i quali presentano delle irregolarità, in particolare per quel che qui rileva:

1) verbale assemblea del 29.4.2016 ore 16.00, fissata per l'approvazione del bilancio 2015. Parte attrice non viene mai menzionata nel verbale anche se viene dato atto che l'assemblea si è svolta in



forma totalitaria. Il Giacon asserisce di non aver mai ricevuto alcuna convocazione e comunque di non avervi partecipato. Tale verbale è stato depositato presso la camera di commercio in data 20.4.2017. Il verbale risulta inoltre essere privo di sottoscrizione.

Parte attrice ha allegato, peraltro, che in tale specifica data si trovava presso l'Istituto Luzzati di Mestre ove prestava regolare servizio dalle 16.00 alle 19.00 come da documentazione allegata.

2)verbale assemblea del 27.3.2017 ore 15.00, fissata per l'approvazione del bilancio 2016. Parte attrice non viene menzionata nel verbale, anche se viene dato atto che l'assemblea si è svolta in forma totalitaria. Il Giacon asserisce di non aver mai ricevuto alcuna convocazione e comunque di non avervi partecipato. Tale verbale è stato depositato presso la camera di commercio in data 20.4.2017. Risulta inoltre essere privo di firma.

3)verbale assemblea del 25.6.2018 ore 12.00, fissata per la nomina quale amministratore di Bottaro Mirco. Parte attrice non viene menzionata nel verbale anche se viene dato atto che l'assemblea si è svolta in forma totalitaria. Il Giacon asserisce di non aver ricevuto alcuna convocazione per detta assemblea e comunque di non avervi partecipato. Tale verbale è stato depositato presso la camera di commercio in data 13.7.2018 da Bottaro Mirco. Risulta inoltre essere privo di firma.

4)verbale assemblea del 5.12.2019 ore 10.20, fissata per la nomina quale amministratore di Compagno Nicola. Parte attrice non viene menzionata nel verbale anche se viene dato atto che l'assemblea è regolarmente costituita. Il Giacon asserisce di non aver ricevuto alcuna convocazione e comunque di non aver partecipato all'assemblea. Tale verbale è stato depositato presso la camera di commercio in data 10.12.2019 da Michele Sorbo; risulta inoltre essere privo di firma.

Parte attrice ha chiesto dunque la declaratoria di nullità delle delibere di cui sopra e in particolare delle delibere del 29.4.2016, 27.3.2017, 25.6.2018, 5.12.2019.

In data 20.10.2020 si è costituita in giudizio la società in persona del curatore speciale la quale ha rilevato

che l'onere della prova in merito al carattere non totalitario dell'assemblea e, dunque, la non corrispondenza al vero delle risultanze del verbale assembleare incombe su parte attrice la quale ha





offerto, in via documentale, solo la prova della mancata partecipazione all'assemblea del 29.4.2016.

Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. sono stati escussi i testimoni attori.

In data 23.11.2021 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.

Infine la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati assegnati i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.

* * *

La nullità delle delibere assembleari è individuata come figura speciale di invalidità, distinta dalla categoria generale dell'annullabilità, che ricorre in presenza di ipotesi tipiche, in particolare le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e le decisioni prese in assoluta mancanza di informazione. Tali decisioni possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Con riguardo al rispetto del termine di impugnazione, il Collegio osserva

che la società non ha eccepito la tardività dell'impugnativa e, dunque, trattandosi di termine decadenziale, non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;

che, in ogni caso, le parti non hanno depositato, tra i documenti di causa, il libro soci, ma il Giacon ha dato prova documentale (docc. 21-24) di avere più volte, senza buon esito, chiesto copia dei documenti societari alla convivente del Compagno, una volta appreso del decesso dello stesso;

che il Giacon ha, inoltre, evidenziato come dal raffronto dei propri documenti 8) e 9) – contenenti l'elenco dei documenti societari consegnati dai commercialisti della società all'Amministratore in due epoche successive, dicembre 2015 e gennaio 2017- emerge come il libro assemblee soci sia nel dicembre del 2015 che nel gennaio 2017 fosse rimasto aggiornato fino alla data del 28 giugno 2013.

Ne consegue che, essendo l'atto di citazione stato notificato il 17 aprile 2020, devono ritenersi tempestivamente impugnate le delibere adottate in data 25 giugno 2018, 5 dicembre 2019 ma anche quella del 29 aprile 2016 e 27 marzo 2017 poiché non vi è certezza in ordine al fatto che tali delibere siano state trascritte nel libro soci o della data in cui, nel corso del 2017, tali delibere siano state trascritte.



In merito alla distribuzione dell'onere della prova, si rileva che l'onere di provare la regolare convocazione alle assemblee spetta alla società, avendo il socio impugnante allegato l'inadempimento della società agli obblighi di regolare convocazione. Ciò conformemente a quanto espresso da Cass. SU 13533 del 2001.

Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, non avendo il curatore speciale la disponibilità della documentazione sociale, la quale, peraltro, era stata richiesta dal Giacon alla convivente del Compagno, senza buon esito.

Al contrario, l'onere di provare la non corrispondenza delle dichiarazioni contenute nei verbali assembleari, in ragione della mancata partecipazione del socio impugnante, incombe sul socio che risulta essere presente e che, invece, asserisce non avervi preso parte. Tale circostanza può essere dimostrata a mezzo di prova testimoniale e non richiede la proposizione di querela di falso. In tal senso Trib. Milano sezione imprese B 30.3.2017.

Nel caso di specie, non essendovi la prova agli atti della regolare convocazione delle assemblee da 1) a 4) e inoltre avendo parte attrice allegato e provato di non aver preso parte alle suddette assemblee, si deve ritenere che l'efficacia probatoria delle dichiarazioni assembleari che attestano la presenza del Giacon sia venuta meno.

Poste tali risultanze probatorie, le delibere impugnate vanno dunque dichiarate nulle ai sensi dell'art. 2479 ter terzo comma c.c. in quanto assunte in difetto assoluto di informazione.

In merito alla prova della mancata partecipazione del Giacon alle assemblee summenzionate si rileva

che la segretaria del Giacon, Valentina Iachimovisky, sentita come testimone, ha rappresentato che il Giacon non ha partecipato alle assemblee del 5 dicembre 2019, 25 giugno 2018, 27 marzo 2017 e 29 aprile 2016, che tali assemblee non si sono svolte nello studio del Giacon e di essere certa che, nelle date del 5 dicembre 2019, 25 giugno 2018 e 27 marzo 2017, il Giacon era presente in ufficio. La testimone ha, inoltre, rappresentato di essere certa di tali circostanze in quanto il suo orario di ufficio è dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 16:00 e di essere stata sempre presente in studio



proprio in coincidenza degli orari in cui, dalla lettura dei verbali contestati, si sarebbero svolte le assemblee.

Tali evidenze probatorie trovano riscontro, altresì, nella copia del registro elettronico della scuola presso cui il dott. Giacon svolge l'attività di insegnante, da cui si evince che il Giacon, in data 29 aprile 2016, all'orario in cui avrebbe dovuto svolgersi l'assemblea era a scuola. Risultanze confermate anche dalla testimonianza del collega Crosera.

Concludendo, tenuto conto di tali risultanze istruttorie si deve ritenere che le delibere summenzionate vadano dichiarate nulle ai sensi dell'art. 2479 ter comma terzo c.c..

In conclusione deve essere dichiarata l'invalidità delle delibere assembleari del 5 dicembre 2019, 25 giugno 2018, 27 marzo 2017 e 29 aprile 2016 per le motivazioni poc'anzi esposte.

Le spese di lite, compensate nella misura della metà, vanno poste a carico di parte convenuta attesa la non opposizione della curatrice alle istanze attoree.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- a) dichiara la nullità delle deliberazioni adottate in data 5 dicembre 2019, 25 giugno 2018, 27 marzo 2017 e 29 aprile 2016 da H&T BROKER COMPANY srl;
- b) spese compensate nella misura di un mezzo;
- c) condanna la convenuta a rifondere in favore di parte attrice la restante metà delle spese di lite che liquida in € 2.680,00 oltre accessori di legge, già dimidiate.

Così deciso in Venezia, il 17.3.2022.

L'estensore

Dott.ssa S. Pitinari

Il Presidente

dott.ssa C. Campagner

